

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 12909/2026
Roma, lì, 08/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ANNA MARIA DE SANTIS - Presidente -
MARCO MARIA ALMA
MARIAPAOLA BORIO
GIUSEPPE SGADARI - Relatore -
SIMONETTA COLELLA

Sent. n. sez. 345/2026
UP - 11/03/2026
R.G.N. 43853/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO, che
ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. [REDACTED] che ha chiesto la
conferma della sentenza impugnata, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
uditi i difensori del ricorrente:
Avv. [REDACTED] e Avv. [REDACTED] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, per quel che rileva in questa
sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa l'8 marzo 2024, che aveva
condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della
parte civile in ordine al reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, cod.pen.).

Secondo l'imputazione, l'imputato aveva accettato da [REDACTED] [REDACTED] membro
apicale di una articolazione dell'associazione di stampo mafioso denominata [REDACTED]
[REDACTED] la promessa di procurargli voti per le elezioni amministrative del settembre 2020 nel

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: GIUSEPPE SGADARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 588200b31e13b1e1
Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ec9072afea985



Comune di [REDACTED] per le quali era candidato, promettendo in cambio danaro (corrisposto nella misura di euro 3000), utilità e la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa.

2. Ricorre per cassazione [REDACTED] deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte dichiarato l'inutilizzabilità del decreto di convalida delle intercettazioni dell'8 settembre 2020 e degli ulteriori decreti di proroga delle intercettazioni sulle utenze in uso al ricorrente e a [REDACTED] (coimputato separatamente giudicato), delle intercettazioni tra presenti audio e video che erano avvenute nei pressi degli stessi apparecchi, del decreto di convalida del 5.9.2020 e degli ulteriori decreti di proroga delle intercettazioni sull'utenza del ricorrente.

Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe omissso qualsivoglia autonoma valutazione, copiando integralmente la richiesta del Pubblico ministero (anche negli errori riguardo al luogo di riferimento delle condotte, [REDACTED] e non [REDACTED] senza motivare neanche sul rispetto delle condizioni di urgenza che avevano consentito al Pubblico ministero di disporre le intercettazioni.

Sul punto, la Corte di appello avrebbe reso una motivazione inconsistente, richiamando l'ordinanza del Tribunale del riesame che ineriva ad altro tema.

L'espunzione delle prove inutilizzabili avrebbe comportato l'assoluzione del ricorrente;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe offerto una motivazione contraddittoria in ordine alla conoscenza da parte del ricorrente dello spessore criminale del clan [REDACTED] e della sua influenza nel territorio di [REDACTED] nonché della appartenenza a detto clan del coimputato [REDACTED] che aveva fatto da intermediario tra il ricorrente e [REDACTED] [REDACTED]

Non sarebbe stata spiegata la ragione per la quale il ricorrente si sarebbe rivolto al [REDACTED] per ottenere tramite lui voti dal [REDACTED] quando, invece, appariva più plausibile la versione difensiva secondo la quale [REDACTED] era stato richiesto di fungere da galoppino ed autista del ricorrente nel periodo delle competizioni elettorali del 2020.

La sentenza sarebbe apodittica anche in relazione ai rapporti tra l'imputato ed il comandante dei vigili urbani di [REDACTED] con il quale egli aveva un rapporto di consanguineità, equivocando il contenuto di una intercettazione dove veniva proferita la frase "qua c'è gente che non sta ferma, che non teme niente" riferita ad un consigliere comunale e non al gruppo mafioso.

Inoltre, la Corte non avrebbe superato l'obiezione difensiva secondo cui l'incontro, non negato, tra il ricorrente e [REDACTED] [REDACTED] non era stato programmato ed era stato fissato a sorpresa dal [REDACTED] il quale millantava propri rapporti con il capo clan; anche su questa circostanza, la Corte di appello avrebbe equivocato i contenuti di una intercettazione, che non aveva alcun carattere criptico.

Non sarebbe stata riscontrata, né oggetto di captazione, la dazione di somme dal [REDACTED] a [REDACTED] provenienti dal ricorrente e non avrebbe significato accusatorio



l'attività volta a reperire un posto di lavoro per il nipote del [REDACTED]

Il riferimento a somme di danaro da conferire non sarebbe espressione del patto di scambio, provenendo solo dal [REDACTED] spontaneamente ed in autonomia, circostanza che, ricavata da una intercettazione, colliderebbe con l'ipotesi accusatoria, essendo impossibile che il capo clan non avesse stabilito l'importo della sua prestazione.

Non vi sarebbe prova di alcuna attività di procacciamento di voti in favore dell'imputato da parte di soggetti appartenenti al sodalizio [REDACTED] e la messa a disposizione del ricorrente nei confronti del capo clan, sia in Calabria che a [REDACTED] era relativa a mere prestazioni professionali e dettata dal tentativo di non recare un affronto al capo mafia nell'unico incontro avuto;

3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto lo stato di totale o parziale infermità mentale del ricorrente, essendo stato documentato il disturbo bipolare cronico della sua personalità, attestato anche dal consulente di parte.

In proposito, la Corte di appello avrebbe offerto una motivazione illogica e contraddittoria, ritenendo che si trattasse solo di connotazioni caratteriali dell'imputato prive di rilevanza, senza disporre, però, alcuna perizia al riguardo;

4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-ter, terzo comma, cod.pen., ingiustamente ritenuta sussistente nonostante l'assenza di prova che il patto elettorale incriminato avesse procurato effettivamente voti al ricorrente, il quale ritiene tale accertamento indispensabile per la configurazione dell'aggravante, altrimenti costituzionalmente illegittima per l'indiscriminato aumento di pena e l'indeterminatezza del precetto;

5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della equivalenza anziché della prevalenza delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza del ricorrente e del suo comportamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. In ordine al terzo motivo, che ha priorità logica in quanto volto a mettere in dubbio la capacità di intendere e di volere del ricorrente, deve essere, in primo luogo, rilevato che nel giudizio di primo grado la difesa dell'imputato non aveva avanzato alcuna formale richiesta di perizia psichiatrica (cfr. fg. 79 della sentenza del Tribunale).

L'assunto difensivo si era basato solo su una testimonianza di uno specialista che aveva avuto contatto diretto con il ricorrente solo il 21 febbraio 2022, epoca di molto successiva ai fatti di causa e nella quale, comunque, l'imputato era apparso al medico lucido e presente a sé stesso.

Il Tribunale e la Corte di appello, con riguardo al periodo di interesse processuale, ha potuto verificare, attraverso le intercettazioni che coinvolgevano direttamente il ricorrente e



la linea a discarico tenuta negli interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari, che questi aveva dimostrato di possedere piena capacità di gestire i suoi affari, la sua carriera politica come vicesindaco, i rapporti umani, la campagna elettorale e la sua difesa dalle accuse mossegli dall'autorità giudiziaria.

Tali considerazioni non vengono scalfite dalle generiche deduzioni difensive, volte a mettere in luce che in epoca di molto precedente ai fatti di causa, l'imputato aveva manifestato quel disturbo bipolare della personalità che, tuttavia, era risultato curabile con adeguati farmaci, della cui mancata assunzione non si aveva alcuna prova inerente all'epoca dei fatti.

Tanto basta per ritenere manifestamente infondata, oltre che generica, la censura difensiva nella sua interezza.

2. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758-01; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio, Rv. 259866-01 e, da ultimo, Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv. 286939).

L'esame dei decreti autorizzativi allegati all'atto di appello e segnalati dal ricorrente, smentisce il suo assunto, dal momento che il Giudice per le indagini preliminari, oltre a richiamare, in premessa, anche atti diversi dalla richiesta del Pubblico ministero e, in particolare, note di polizia giudiziaria, non si è limitato a copiare la richiesta del Pubblico ministero – così comunque, dimostrando di farla propria con procedura consentita – ma nell'ultima pagina del decreto, prima della parte dispositiva, ha raccolto le sue autonome osservazioni, sia sul requisito dell'urgenza delle intercettazioni che sulla loro necessità ai fini delle indagini, così assolvendo ampiamente al suo onere di dare conto delle ragioni dei provvedimenti, indipendentemente da eventuali refusi, peraltro parziali in quanto in uno dei provvedimenti vi è l'espresso richiamo alle elezioni presso il Comune di [REDACTED] (fg. 4 all.2).

3. Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce argomenti con i quali tende ad offrire una diversa e non ammessa ricostruzione in fatto del contenuto delle intercettazioni posto a base della condanna, peraltro sorvolando su alcuni dialoghi decisivi.

E' noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439).

Nel caso in esame, l'interpretazione del significato dei dialoghi, nella loro interezza, è



stato compiuto dai giudici di merito con argomenti logici che resistono alle critiche difensive, dovendosi anche ricordare, stante la conformità del giudizio di condanna nei due gradi di merito, i limiti di deducibilità con il ricorso per cassazione del vizio di travisamento della prova, ristretto a casi di macroscopica evidenza neanche lontanamente riferibili alla vicenda di interesse (sul punto, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).

Fatta questa premessa, le sentenze di merito, sulla base di alcuni dialoghi che il ricorso non richiama (cfr. fgg. 80-83 della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello), hanno affermato che il ricorrente, anche a motivo delle sue funzioni politiche nell'amministrazione comunale di [REDACTED] e della sua professione di avvocato, aveva perfetta conoscenza della compagine mafiosa insistente sul territorio ed alla quale si sarebbe rivolto per avere sostegno elettorale, dimostrando di conoscere molti adepti al sodalizio e le precipue personalità dei capi di esso, [REDACTED] e [REDACTED].

In tale sodalizio era inserito anche [REDACTED] coimputato separatamente giudicato e condannato per il medesimo reato nel primo grado del giudizio, da lunghi anni noto al ricorrente e che aveva funto da intermediario del patto elettorale incriminato, intercorso tra l'imputato ed il capo cosca [REDACTED] con il quale, in una specifica occasione e come ammesso dallo stesso ricorrente, vi era stato un incontro mediato dal [REDACTED] a ridosso delle competizioni elettorali del settembre 2020 e nello stesso giorno della crisi politica del Comune di [REDACTED] che aveva determinato la necessità di nuove elezioni con le dimissioni dei consiglieri (31 agosto 2020).

La Corte ed il Tribunale, mettendo in risalto tali significativi elementi logici di valutazione di tipo temporale, li hanno affiancati al fatto, emerso da un cospicuo numero di intercettazioni non richiamate in ricorso, che il ricorrente aveva intrattenuto, per sua volontà e su suo *input*, rapporti diretti con [REDACTED] durante tutta la campagna elettorale, il quale si era attivato con solerzia per il sostegno politico all'imputato (anche attraverso il figlio del capo clan [REDACTED] che ne richiedeva la vicinanza anche a titolo dimostrativo verso il pubblico (cfr. intercettazioni ai fgg. 84 e segg. della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello).

Significativa la circostanza, evidenziata dalle sentenze, che era stato proprio il [REDACTED] presente nel seggio elettorale, a dare notizia al ricorrente dell'esito positivo della consultazione.

In questo contesto ricostruttivo, che il ricorso non riesce a contrastare, vi era stato l'incontro tra il ricorrente ed il capo mafia [REDACTED] incontro procurato dal [REDACTED] concordato con il ricorrente e non casuale, alla stregua di quanto la Corte ha osservato a fg. 13 della sentenza impugnata, mettendo in risalto il tenore e la consequenzialità delle intercettazioni tra gli interessati.

In epoca successiva all'incontro, l'imputato, in almeno due dialoghi che il ricorso tende ad offuscare, aveva riferito a terzi ([REDACTED] e [REDACTED] che aveva delle scadenze per



corrispondere l'importo di 3000 euro dovuto per la compravendita di voti con il clan [REDACTED] che ne aveva racimolato una cinquantina e che aveva offerto la sua disponibilità per curare "affari" in Calabria (fgg. 97 e segg. della sentenza di primo grado richiamata da quella di appello).

La consegna di una parte del danaro al capo clan, attraverso il [REDACTED] era stata tratta da ulteriori conversazioni e da servizi di polizia giudiziaria, messi in concatenazione tra loro e dimostrativi, senza sforzi logici, che il ricorrente aveva consegnato danaro all'intermediario, il quale si era recato subito a casa del capomafia per consegnarlo (fgg. 109 e segg. della sentenza di primo grado richiamata da quella di appello).

Il [REDACTED] [REDACTED] aveva anche chiesto al ricorrente di procurare lavoro al proprio figliolo, [REDACTED] [REDACTED] il quale che si era attivato in campagna elettorale a favore dell'imputato.

Si tratta di un insieme di dati assolutamente univoci, ben coordinati dalla ricostruzione delle sentenze di primo e secondo grado e che non vengono minimamente scalfiti dalle generiche ed assertive censure difensive, che rimangono relegate al merito del giudizio.

4. In ordine al quarto motivo, le sentenze dei precedenti gradi del processo hanno rappresentato il dato, non contestato, che il ricorrente era stato eletto nelle competizioni elettorali alle quali fa riferimento l'imputazione ed il patto di scambio elettorale politico-mafioso, da intendersi provato per le ragioni fin qui esplicitate.

Secondo la previsione dell'art. 416-ter, terzo comma, cod.pen. tanto basta per ritenere integrata la circostanza aggravante contestata.

Quest'ultima, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non richiede altri requisiti, dal momento che, stante la segretezza del voto, non sarebbe riscontrabile attraverso un qualche accertamento l'effettiva incidenza del patto illecito nella elezione del candidato, peraltro, nel caso in esame, emersa dalle risultanze processuali siccome indicanti il fatto che i dialoganti l'avessero ritenuta concretizzatasi in una cinquantina di voti.

Oltre alla impossibilità di una qualunque verifica basata sul calcolo e l'esame dei voti – che priva la norma di profili di incostituzionalità per indeterminatezza del precetto, essendo la questione posta pure generica nell'individuazione dei profili specifici di incostituzionalità della norma – milita in favore dell'assunto qui propugnato la natura del reato ascritto come reato di pericolo (in questo senso, Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167-01), per la cui consumazione non occorre, già in radice, che la promessa di scambio di voti produca un qualche effetto concreto.

5. E' infondato anche l'ultimo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, in proposito, ha richiamato gli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod.pen., ritenendola complessivamente congrua anche con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della equivalenza.

La motivazione è sufficiente rispetto ai parametri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, che è concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze



eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nell'odierno grado dalla parte civile Comune di [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.

Così è deciso, 11/03/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE SGADARI

Il Presidente
ANNA MARIA DE SANTIS

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

